



REPUBBLICA ITALIANA

23799/07 - 3

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORIGINALE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto
Opposizione agli atti
esecutivi

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Presidente -	R.G.N. 20315/03
Dott. Luigi Francesco	DI NANNI	- Rel. Consigliere -	
Dott. Maurizio	MASSERA	- Consigliere -	Cron. 23799
Dott. Antonio	SEGRETO	- Consigliere -	Rep. 7439
Dott. Roberta	VIVALDI	- Consigliere -	Ud. 04/10/07

ha pronunciato la seguente

**contributo
unificato**

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SELVAGGI EVARISTA, DAMIANI GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FULCIERI P.DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PICCIONI, difesi dall'avvocato ANGELO SCUDIERI, giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

CAIONE CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 121, presso lo studio dell'avvocato ANNUNZIATINA TESTONE, difeso dall'avvocato MARIA GIULIANA DELL'ANNO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

contro

2007

1542



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dell'avvocato Vittorio Ruta, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VLE XXI APRILE 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO MACCALLINI, che la difende con procura speciale del dott. Notaio Mario Liguori in Roma, del 10/09/03, Rep.134063;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA - CARISPAQ SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Antonio Battaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CICCONE, difesa dall'avvocato GIOVANNI LELY con studio in 67100 - L'AQUILA, Via S.Andrea n.18, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 461/03 del Tribunale di L'AQUILA, emessa il 23/04/03, depositata il 20/05/03, R.G.403/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

udito l'Avvocato Maria Giuliana DELL'ANNO;

udito l'Avvocato Carlo MACCALLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. Giovanni SCHIAVON, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Evarista Selvaggi e Gabriele Damiani, debitori eseguiti nell'esecuzione forzata promossa in loro danno con le forme dell'espropriazione immobiliare, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza, del 3 settembre 2001, di trasferimento del bene in favore dell'aggiudicatario Carlo Caione. Con l'opposizione hanno denunciato che il prezzo dell'aggiudicazione era notevolmente inferiore al valore degli immobili, secondo la stima del consulente tecnico d'ufficio.

Nel giudizio si sono costituiti l'aggiudicatario, la spa Banca azionale del Lavoro e la spa Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.

2. Il tribunale di L'Aquila, con sentenza 20 maggio 2003, ha rigettato l'opposizione, dichiarando: che il prezzo dell'aggiudicazione si era formato a seguito di regolare svolgimento della gara, che nella determinazione del prezzo non aveva inciso alcun fattore esterno e che alla differenza tra il prezzo realizzato e quello di stima non poteva essere attribuita alcuna rilevanza.

3. La decisione è stata impugnata da Evarista Sel-

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom.



vaggi e Gabriele Damiani, che hanno depositato memoria.

Resistono con separati controricorsi Carlo Caione, la spa Banca Nazionale del Lavoro e la spa Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila.

La decisione della causa rimessa per la decisione in camera di consiglio, all'udienza del 23 gennaio 2007, è stata nuovamente fissata per la decisione della pubblica udienza.

4. Il ricorso per cassazione, articolato in due motivi, è rigettato con la motivazione di seguito indicata.

Con i motivi del ricorso alla sentenza impugnata è addebitato l'errore della violazione dell'art. 586 cod. proc. civ. e di difetto di motivazione.

I ricorrenti sostengono che la decisione è incorsa nella contraddizione di ritenere contemporaneamente che la norma citata persegue lo scopo di contrastare possibili interferenze illegittime nel procedimento di formazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari e di evitare che il prezzo di questa vendita sia fissato con notevole separazione tra quello di aggiudicazione e quello giusto.

5. L'art. 586 cod. proc. civ. (novellato dall'art. 19 bis della legge 12 luglio 1991, n. 203), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita,



quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", formalmente modellato sull'art. 108 della legge fallimentare, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, considerata la sua collocazione nell'ambito della citata legge di contrasto della criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

La norma non contiene indicazioni di individuazione "del prezzo giusto"; presuppone, tuttavia, che alla determinazione di questo si giunga attraverso la comparazione di quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata; sostanzialmente in questo senso: Cass. 6 agosto 1999, n. 8464, 19 aprile 2000, n. 5073.

In altri termini, alla sospensione concorrono il fatto obiettivo che il prezzo di aggiudicazione sia "notevolmente inferiore a quello giusto" e le interferenze illegittime nella sua determinazione.

Errano, pertanto, i ricorrenti quando denunciano che nella decisione siano presenti due elementi contra-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a vertical line extending downwards from its base.



stanti, che, invece, sono elementi concorrenti.

Per completezza, si aggiunga che nella sentenza impugnata si dà atto che nello svolgimento della procedura di vendita non v'è stata interferenza di alcun fattore esterno o estraneo e che alla gara hanno partecipato due offerenti e l'aggiudicazione si è consolidata ad un prezzo di circa 100 milioni superiore a quello inizialmente fissato.

6. Le spese di questo giudizio ricadono sui ricorrenti in base al principio della soccombenza.

p. q. m.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in € 2.600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2007.

Luigi Francesco Di Nanni, Est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16 NOV. 2007

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista